Consiglio Regionale della Puglia

34 Commissione Consillare Permanente

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 58 del 22/10/87

1.La III Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 22/I0/87

i seguenti atti asseganti dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamento in data 5/IO/87 prot n. 6078/442 atto cons. 248/A

D.D.L. MOdifica all'art.8 della L.R.18 gennaio 1986 n.2 concerente norme per il trasferimento delle funzioni sanitarie in materie di riabilitazione.

2.Dopo ampia discussione, la IIICommissione decide di esprimere parere favorevole a maggioranza sugli atti di cui al punto 1., del testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La III commisione, altresi, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole Fazio, Bianco, Tedesco Armenise

Contrari, Occhiofino?Godelli,Fortunato

di astensione: //////

La III Commissione ha designato quale relatore il Commissario: TEDESCO

3ª Commissione Consiliare Permanente

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri

L'art.8 della legge regionale 18 gennaio 1986, n.2, pre scrive che la Regione provvede "al pagamento ai fornitori del le prestazioni protesiche attesa la loro attività a rilevanza regionale e interregionale fino all'approvazione della norma tiva di formalizzazione prevista al terzo comma del preceden te art.6", che a sua volta statuisce: "è fatta salva la orga nizzazione che sarà prevista dal piano sanitario regionale ov vero da legge regionale organica della disciplina concernente la materia di riabilitazione".

La disciplina organica della riabilitazione, intesa come organizzazione dei servizi sanitari della UU.SS.LL. nell'ambi to delle dotazioni organiche dei Consorzi di riabilitazione e gestioni assimilate, riceverà un primo assetto con il provve dimento demandato al Consiglio Regionale dal quarto comma dell'art.7 della citata L.R. n.2/1986 (la cui proposta è stata già approvata dalla G.R. con atto n.3056 del 30.3.87), dalla quale potrà discendere la definizione anche dell'assistenza sanita ria specifica convenzionata con istituzioni riabilitative pri vate.

Di contro, il trasferimento della gestione diretta e completa alla UU.SS.LL. della erogazione dei presidii protesici a carico del fondo sanitario e, quindi, del bilancio delle singole UU.SS.LL. richiede, per il combinato disposto dei richia mati art.8 e 6 della L.R. n.2/1986, un provvedimento legislati vo specifico o generale quale il Piano Sanitario Regionale.

Wella prevedibile ampiezza di termini richiesti da quest'ultimo, si impone la presente soluzione legislati va, al fine di eliminare la complessità operativa in at to nella gestione regionale di detta spesa protesica ed unificare nella USL le fasi di autorizzazione, di impegno e di liquidazione delle forniture protesiche a cari co del fondo sanitario.

La 3 Commissione nella seduta del 22.IO.87 ha approvato a maggioranza il D.D.. in argomento che si sottopone all'approvazione di questo onorevole Consesso.

Art. 1

L'articolo 8 della legge regionale 18 gennaio 1986, n.2, é abrogato e sostituito dal seguente:

ż

"La Regione determina, secondo gli accordi nazionali, e con risponde le rette alle istituzioni riabilitative private con venzionate, fino all'approvazione della normativa previstaal terzo comma del precedente articolo 6.

Le prestazioni protesiche ed ortopediche concedibili ai sensi dell'art.ll, secondo comma, del decreto-legge 12 settem bre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.638, disciplinate dal Decreto del Ministro della Sanità 2 marzo 1984, ed autorizzate dalla Unità sanitaria locale di residenza dell'avente diritto a partire dal l'gennaio 1983, sono posta dalla stessa data a carico del bilancio della medesima Unità sanitaria locale."

Art. 2

A partire dall'esercizio finanziario 1988 la spesa relativa alle prestazioni protesiche ed ortopediche sarà attribuita alle Unità sanitarie locali in sede di assegnazione del fondo sanitario regionale, con il criterio proporzionale alla popolazione residente, con imputazione al capitolo "finanziamento del la spesa sanitaria alle Unità sanitaria lecali-Legge n.833/978" di bilancio regionale.